

**Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per  
l'immediato sostegno alla popolazione – Modulo B1**

**(rif. OCDPC 1026/23)**

**F.A.Q.**

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>
La procedura per la ricognizione dei danni prevista dall'art. 4, comma 6 dell'OCDPC per gli effetti dell'art. 25, comma 2, lett. e) del d.lgs. 01/2018 è valevole come domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione previsto dall'art. 4, comma 3 dell'OCDPC?	Sì, la procedura è valevole sia come ricognizione per accedere al futuro contributo per il ripristino strutturale dell'edificio di cui alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 sia come richiesta di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione (contributo con massimale 5.000 euro per il ripristino della funzionalità dell'abitazione principale, abituale e continuativa). Dall'esito di tale ricognizione, il Dipartimento della Protezione Civile valuterà il fabbisogno e stanzierà le risorse con delibera del Consiglio dei Ministri. Il Commissario delegato, successivamente, approverà le modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo, che, tra le altre cose, individueranno la documentazione integrativa necessaria, che il soggetto richiedente dovrà produrre ai fini del riconoscimento dei contributi.
La richiesta di contributo avviene solo per gli edifici in cui risulta compromessa l'integrità funzionale?	Il contributo di immediato sostegno alla popolazione, richiesto tramite la compilazione dell'apposita sezione del Modulo B1, è correlato alla perdita di integrità funzionale dell'immobile.
Qualora l'integrità funzionale dell'immobile non fosse compromessa, i Moduli B1 hanno solo finalità ricognitive per futuri contributi?	In assenza dei requisiti per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione, il modulo ha finalità ricognitive per futuri contributi, per accedere ai quali la presentazione del Modulo B1 risulterà condizione necessaria e imprescindibile.

<p>Cosa si intende per integrità funzionale dell'abitazione?</p>	<p>Per "integrità funzionale" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità (ad esempio la funzionalità di almeno un servizio igienico). Si tratta, quindi, di valutare il livello di compromissione dell'edificio, se quest'ultimo conservi i requisiti minimi di agibilità, oppure se almeno uno di essi sia venuto temporaneamente meno.</p>
<p>L'unità compromessa nella sua integrità funzionale è solo quella dove gli edifici sono inagibili? L'alloggio deve essere stato evacuato a seguito di ordinanza sindacale o emessa da altra autorità competente (ad es. Vigili del Fuoco)? Oppure si intende anche il non utilizzo di un solo locale (per esempio unica camera da letto o cucina o bagno)?</p>	<p>Come indicato nelle "note esplicative" caricate come allegato al bando, per "integrità funzionale" si intende che siano garantiti gli standard funzionali minimi di abitabilità (es. funzionalità di almeno un servizio igienico). Pertanto, tale opzione può essere selezionata anche qualora l'edificio non sia stato dichiarato inagibile, ma abbia subito danni per i quali i suoi requisiti dimensionali e prestazionali non siano più tali da poterlo considerare "abitabile" sotto il profilo normativo. Non è indispensabile la presenza di ordinanza sindacale o di altra autorità competente per attestare la perdita dell'integrità funzionale di un alloggio. Un'unità immobiliare perde la propria integrità funzionale quando, dopo aver subito dei danni, i suoi requisiti dimensionali e prestazionali non sono più tali da poterla considerare "abitabile" sotto il profilo normativo. Utili, per questo tipo di valutazione, sono gli strumenti canonici sulla base dei quali un tecnico valuta l'agibilità di un'unità immobiliare: regolamento edilizio, regolamento locale di igiene, ecc.</p>

<p align="center"><b>AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA</b></p>	
<p align="center"><b>Domande</b></p>	<p align="center"><b>Risposte</b></p>
<p>Possono presentare domanda solo i cittadini che hanno già presentato in prossimità degli eventi una segnalazione dei danni al Comune?</p>	<p>No, la domanda può essere presentata anche da chi non ha fatto alcuna segnalazione al Comune e non è stato considerato nella segnalazione dei danni</p>

	<p>trasmessa dall'Ente attraverso l'applicativo regionale Ra.S.Da.</p>
<p>Se il cittadino non possiede lo SPID, come presenta la richiesta?</p>	<p>L'accesso alla piattaforma Bandi OnLine può essere effettuato anche mediante Tessera Sanitaria / Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), oltre che con Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID.</p>
<p>I Moduli B1 possono essere compilati anche con un'identità digitale differente da quella della persona "titolata" a fare domanda?</p>	<p>No, l'accesso al portale Bandi OnLine deve essere effettuato dal soggetto titolato a presentare la domanda di contributo.</p>
<p>Il modulo per la ricognizione dei danni può essere compilato da qualsiasi membro del nucleo familiare?</p>	<p>Il Modulo B1 per la ricognizione dei danni a edifici privati deve essere presentato dall'avente diritto sull'immobile, ovvero dal proprietario/comproprietario o dal titolare del contratto di affitto/comodato d'uso. Si ricorda, inoltre, che per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione è condizione necessaria che il richiedente abbia la residenza nell'edificio danneggiato per il quale si richiede il contributo.</p>
<p>In caso di danni occorsi ad un condominio, l'amministratore può presentare domanda per tutti i condòmini, anche su parti di esclusiva proprietà/pertinenza del singolo soggetto?</p>	<p>No, l'amministratore di condominio presenta domanda solo per i danni occorsi alle parti comuni dell'edificio condominiale. Per i danni occorsi alle singole unità immobiliari, ciascun proprietario, o avente titolo, presenta il proprio modulo di segnalazione dei fabbisogni.</p> <p>Si fa presente che il contributo di immediato sostegno alla popolazione, con riferimento alle parti comuni condominiali, è ammissibile unicamente se il danno occorso impedisca il rientro in abitazione (o la fruibilità della stessa) ad un soggetto che abbia la propria dimora principale, abituale e continuativa nello stabile.</p>
<p>L'amministratore in carica deve farsi autorizzare dall'assemblea dei condòmini per presentare la domanda di ricognizione</p>	<p>In questa fase, in assenza di un verbale assembleare che autorizzi l'amministratore di condominio a procedere con la</p>

<p>oppure è sufficiente il verbale di nomina come amministratore del condominio?</p>	<p>presentazione della domanda per conto dello stesso, è sufficiente il verbale della seduta dell'assemblea di condominio in cui l'amministratore è stato nominato. L'autorizzazione a procedere potrà essere presentata in una fase successiva, quando verrà chiesto di integrare la domanda con ulteriore documentazione propedeutica all'erogazione del contributo.</p>
<p>In caso di danni ad un immobile composto da più unità immobiliari non costituito in condominio, chi presenta la domanda?</p>	<p>In assenza di amministratore di condominio, per spese su parti comuni dell'edificio, la domanda deve essere presentata da un condòmino delegato dagli altri condòmini a presentare la domanda di contributo. Per i danni alle parti di esclusiva proprietà del singolo soggetto, ciascun condòmino presenta domanda con riferimento alla propria unità immobiliare.</p>
<p>Per condòmini senza amministratore, se uno dei condòmini non rilascia la delega al condòmino identificato per fare richiesta di contributo, la domanda è comunque valida?</p>	<p>La domanda di contributo è comunque valida per i condòmini che hanno conferito delega alla presentazione. Il condòmino che non rilascia la delega al condòmino delegato dagli altri condòmini non riceverà la quota parte di contributo a lui spettante.</p>
<p>Nel caso di edificio condominiale in cui ci sia un uso misto dell'edificio (residenziale ed economico-produttivo), quale modulo è necessario presentare?</p>	<p>Laddove il danno sia riconducibile alle parti comuni di tale edificio, la ricognizione dovrà essere effettuata utilizzando il Modulo B1. Qualora, invece, il danno sia relativo alle singole unità immobiliari, allora per le abitazioni dovrà essere presentato il Modulo B1, mentre per le attività economiche e produttive il Modulo C1.</p>
<p>Per danni alla chiesa, quale modulo bisogna presentare?</p>	<p>Per danni alle chiese dovrà essere presentato il Modulo B1 da parte del parroco, legale rappresentante dell'ente. In particolare, ai fini della presente procedura, il parroco dovrà accedere come persona fisica sul portale Bandi Online e nella sezione 1 dovrà identificarsi come "legale rappresentante di un'associazione senza scopo di lucro".</p>

## TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Domande	Risposte
Sono ammissibili i danni che non abbiano reso l'immobile inagibile?	Il Modulo B1 deve essere compilato per i danni subiti dall'abitazione a causa dell'evento. Inoltre, se tali danni hanno reso non abitabile la dimora principale, abituale e continuativa è possibile richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione. Se non viene compilato il Modulo B1 in questa finestra temporale non sarà possibile accedere nemmeno a successivi contributi. Se per l'immobile di cui si segnalano i danni è stata emessa ordinanza di sgombero, occorre indicarlo dove richiesto. Si ricorda che il contributo di immediato sostegno alla popolazione è riconosciuto per consentire il ripristino dell'integrità funzionale dell'abitazione. Tutti gli interventi di ripristino non funzionali a questo scopo vanno comunque segnalati nella ricognizione dei fabbisogni, al fine di poter essere considerati ed accedere a futuri contributi.
I danni da segnalare sono soltanto quelli relativi all'immobile e a parti strettamente funzionali, oppure possono essere anche elementi accessori (ad esempio recinzioni, ecc.)?	Nei Moduli B1 di ricognizione dei danni è necessario segnalare (e quantificare), oltre ai danni alle varie parti dell'immobile, anche i danni riscontrati su aree e fondi esterni che siano funzionali all'accesso all'immobile. Per quanto riguarda il contributo di immediato sostegno alla popolazione, sono ammessi solo gli interventi funzionali al ripristino dell'integrità funzionale dell'immobile. Ulteriori specifiche di dettaglio circa l'ammissibilità a contributo delle singole fattispecie di intervento verranno fornite in una fase successiva, quando verranno resi disponibili i bandi per l'accesso alle differenti tipologie di contributo.
Gli interventi di riparazione del fotovoltaico possano essere rendicontati come "elementi strutturali"?	I pannelli fotovoltaici NON sono compresi nella categoria degli elementi strutturali, ma sono parte degli impianti a servizio dell'edificio.

<p>L'intervento di sostituzione dei pannelli solari a servizio dell'impianto di riscaldamento rientra nella sez. 7 tab. 1) punto 4) - imp. riscaldamento, idrico-fognario, ... del Modulo B1? Anche la sostituzione dei pannelli fotovoltaici rientra nella sez. 7 tab. 1) punto 5) - imp. elettrico e per allarme del Modulo B1?</p>	<p>Sì, si conferma la riconducibilità delle due fattispecie di danno alle sezioni indicate.</p>
<p>Nella quantificazione del danno, il manto di copertura può essere considerato elemento strutturale?</p>	<p>Il solo manto di copertura può essere considerato come elemento di finitura esterna dell'edificio, a meno che risulti compromessa anche la parte sottostante il manto (ad esempio la coibentazione o l'orditura secondaria), nel qual caso si può considerare il tutto come elemento strutturale.</p>
<p>È ammessa la rendicontazione dei danni ad autoveicoli (privati)?</p>	<p>No, le autovetture sono ammissibili solo nella misura in cui siano registrate come strumentali all'esercizio di un'attività economica e produttiva, segnalati con la relativa procedura (Modulo C1).</p>
<p>Ci sono indicazioni specifiche relativamente all'aliquota IVA da applicare per i lavori di sistemazione dei danni?</p>	<p>L'IVA da applicare è quella ordinariamente esposta per acquisti / lavorazioni di cui trattasi. Non sono previste aliquote particolari in caso di danni da eventi calamitosi. Si ricorda che, per un privato cittadino, l'IVA viene riconosciuta come costo e quindi rientra nel contributo.</p>
<p>Se il contributo massimo concedibile come immediato sostegno alla popolazione è pari a € 5.000,00, gli ulteriori costi di ripristino dell'abitazione non vengono riconosciuti?</p>	<p>Il contributo di immediato sostegno alla popolazione massimo concedibile per ciascun nucleo familiare ammonta a € 5.000,00, come previsto dall'art. 4, comma 3, lettera a) dell'OCDPC 1026/23. Gli eventuali costi di ripristino eccedenti tale importo saranno considerati nel computo dei fabbisogni di cui all'art. 4, comma 6 della medesima Ordinanza, che potranno essere considerati per un eventuale successivo contributo con riferimento alla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018.</p>

## MODALITA' DI COMPILAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Domande	Risposte
Nella sezione 3 del Modulo B1 "Descrizione unità immobiliare" cosa si intende per "appartamento", nel caso in cui non ci sia una identificazione specifica?	Si richiede di segnalare, se presente, il numero identificativo dell'appartamento. Qualora non ci fosse, compilare con un trattino "-" e proseguire con la compilazione.
Nella sezione 6 del Modulo B1 "Esclusioni" è necessario spuntare l'opzione "Sì" per proseguire?	È necessario spuntare l'opzione "Sì", dichiarando di non rientrare tra i motivi di esclusione elencati. Qualora si scegliesse l'opzione "No", il sistema non permetterebbe la finalizzazione della domanda, non ricorrendo i requisiti per accedere al contributo.
Cosa comporta la dichiarazione da parte del cittadino di non sovrapposizione del contributo di immediato sostegno alla popolazione con il Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS)?	Il contributo di immediato sostegno alla popolazione e il CAS non possono sovrapporsi nel medesimo periodo. Un cittadino che fino alla data X abbia percepito il CAS, dopo aver eseguito interventi funzionali al rientro nella propria abitazione principale, abituale e continuativa, con riferimento ai quali faccia domanda di immediato sostegno alla popolazione, non potrà più continuare a percepire il CAS.
Per danni alle parti comuni quali riferimenti catastali devono essere indicati?	In assenza di specifico mappale afferente alla parte comune danneggiata, i dati catastali da indicare possono essere quelli di foglio e mappale su cui insiste il fabbricato.
Nella Sezione 3 del Modulo B1 nella casella "è costituito da" si indica quanto contenuto nella scheda catastale?	Nella sezione "è costituito da" si indichi se, oltre all'unità principale, sono presenti delle pertinenze di qualsiasi tipologia (cantine, box, ecc....). Si tratta di un elemento descrittivo che non è determinante per la finalità del procedimento.

<p>Nella sezione 8 del Modulo B1 si chiede che cosa si intenda per "altri contributi (da ricevere) per il ripristino dell'immobile, stanziati a seguito delle precedenti dichiarazioni di stato di emergenza, qualora l'immobile oggetto della presente domanda non sia stato ancora ripristinato"? Ad esempio, beneficiare delle detrazioni al 50% rientra nei contributi da segnalare?</p>	<p>No, si tratta dell'eventualità in cui un immobile sia stato danneggiato da precedenti eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato uno stato di emergenza di rilievo nazionale, nel contesto dei quali gli stessi debbano ancora ricevere contributi. Il fatto che il proprietario benefici di detrazioni fiscali sull'immobile non rileva in questo contesto, pertanto non è da segnalare.</p>
<p>È necessario allegare documentazione quale preventivi, fatture, fotografie, ecc.?</p>	<p>No, in questa fase di ricognizione non è necessario allegare ulteriore documentazione se non quella richiesta obbligatoriamente in fase di compilazione della domanda. È, tuttavia, indispensabile conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo.</p>
<p>Quale documentazione verrà richiesta al cittadino per procedere all'erogazione del contributo?</p>	<p>Le modalità tecniche per accedere ad ogni contributo verranno definite in una fase successiva, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile. Per il momento è sufficiente conservare tutta la documentazione fotografica, tecnica e contabile riguardante i danni subiti e gli interventi di ripristino, che sarà necessario fornire in una fase successiva per il riconoscimento del contributo. Le fatture dovranno essere intestate al soggetto che ha presentato la domanda e le quietanze di pagamento dovranno al medesimo essere riferite. La tracciabilità dei pagamenti dovrà essere garantita (non saranno riconoscibili i pagamenti in contanti).</p>



<b>POLIZZA ASSICURATIVA</b>	
<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>
Poiché la domanda per le parti comuni condominiali va fatta dall'amministratore, nel caso qualche condomino sia coperto da polizze private, come si procede con la partecipazione al bando?	In questa fase è necessario e sufficiente che l'amministratore segnali nel Modulo B1 la presenza di polizze a copertura di danni su parti comuni dell'edificio.
È ammissibile la domanda in cui non è possibile allegare (per cause dipendenti dalle tempistiche della compagnia assicurativa) la perizia di stima del danno, entro il termine di chiusura del bando?	In questa fase di ricognizione, se si è in possesso dei documenti assicurativi (perizia di stima, quietanza, ecc.) è necessario allegarli al Modulo B1 da presentare. Qualora non ancora disponibili, è sufficiente caricare un documento che testimoni la presenza di un'assicurazione (ad esempio l'apertura del sinistro, gli estremi della polizza in corso di validità, ecc.). In ogni caso, in questa fase, la mancanza di documentazione assicurativa non influisce sull'ammissibilità della domanda.
È ammissibile allegare alla domanda una dichiarazione in cui il richiedente dichiara di non essere ancora in possesso della perizia assicurativa?	Sì, in questa fase è sufficiente una dichiarazione con la quale il titolare della domanda affermi che la pratica risarcitoria è ancora in corso di definizione da parte della compagnia assicurativa.

<b>CASISTICHE PARTICOLARI</b>	
<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>
Chi è titolato a presentare la domanda in caso di contratto di locazione / comodato / usufrutto, tenendo distinti gli interventi di straordinaria manutenzione (che spetterebbero da disciplina civilistica al proprietario) dagli interventi ordinari (che spetterebbero, invece, al conduttore / comodatario)?	Se un'unità immobiliare è in affitto, è possibile che il locatario presenti il Modulo B1 per richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione e che il proprietario presenti il Modulo B1 per la sola ricognizione dei danni (unico caso in cui è ammessa la compresenza di due Moduli B1 afferenti alla medesima unità immobiliare).
In caso di soggetto proprietario di due immobili, di cui uno adibito a propria	Il soggetto proprietario potrà presentare sia domanda di contributo per

<p>abitazione principale e l'altro locato, per quest'ultimo l'istanza di ricognizione dei danni da chi potrà essere presentata, avendo il proprietario già presentato istanza per la propria abitazione principale?</p>	<p>l'immediato sostegno alla popolazione sia ricognizione degli ulteriori danni subiti (art. 25, comma 2, lettere c ed e del d.lgs. 01/2018).</p> <p>Il locatario del secondo immobile presenterà Modulo B1 per l'abitazione che per lui è principale, abituale e continuativa (ma non di proprietà), quantificando l'ammontare complessivo delle spese a suo carico. Se invece tutte le spese saranno sostenute dal proprietario poiché della tipologia di manutenzione straordinaria, egli non potrà accedere al contributo di cui alla lett. c) poiché l'immobile non ha, per lui, le caratteristiche di abitazione principale, abituale e continuativa, ma potrà accedere al contributo per il ripristino strutturale dell'immobile (lett. e).</p>
<p>Il proprietario di un appartamento attualmente non locato che non è sua abitazione principale può ricevere il contributo?</p>	<p>In caso di appartamento non locato, il proprietario può comunque presentare il Modulo B1 e la sua domanda varrà come ricognizione del danno subito finalizzata al riconoscimento di un successivo contributo, come previsto dalla lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 (quindi non potrà ricevere il contributo di immediato sostegno alla popolazione di cui alla lett. c), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018 poiché l'appartamento non rappresenta dimora principale, abituale e continuativa).</p>
<p>In caso di residenza in comproprietà che è abitazione principale, abituale e continuativa solo di uno dei due proprietari, chi può fare la richiesta di contributo?</p>	<p>La richiesta di contributo di immediato sostegno alla popolazione può essere fatta solo da colui (proprietario, comproprietario, affittuario, comodatario) per il quale l'immobile rappresenta l'abitazione principale, abituale e continuativa.</p> <p>Il proprietario che non risiede nell'immobile (c.d. "seconda casa") può presentare la domanda valevole come ricognizione per gli effetti della lett. e), comma 2, art. 25 del d.lgs. 01/2018.</p>
<p>In caso di danni subiti al tetto di un edificio composto da tre appartamenti del medesimo proprietario, di cui una delle unità è l'abitazione principale, è corretto</p>	<p>È necessario capire se la copertura è effettivamente parte comune ai tre appartamenti. Infatti, qualora lo fosse, allora è corretto segnalare il danno come riguardante una parte comune e, essendo</p>

<p>individuare la copertura come parte comune?</p>	<p>che nell'immobile è presente almeno un'abitazione principale, abituale e continuativa, qualora il danno comprometta la funzionalità dell'immobile stesso, allora è legittimo richiedere il contributo di immediato sostegno alla popolazione da parte del proprietario. Qualora la copertura fosse proprietà esclusiva dell'abitazione sita all'ultimo piano, la segnalazione dei fabbisogni sarà a carico solo del proprietario di quest'ultima o di chi ne ha diritto di godimento.</p>
<p>Nel caso di appartamento in condominio privo di amministratore che ha subito danni alla copertura, i proprietari dell'appartamento sottostante che hanno subito anche danni agli arredi, devono inoltrare autonoma richiesta di risarcimento per i danni oppure devono delegare un unico soggetto all'interno del condominio?</p>	<p>Per questa fattispecie, dovrà essere presentato un Modulo B1 da parte del condòmino delegato per il danno occorso alla copertura, quale parte comune, e un altro Modulo B1 da presentarsi da parte del proprietario / avente titolo dell'appartamento sotto al tetto per i danni occorsi alla parte privata della sua abitazione.</p>
<p>Nel caso di danni al tetto condominiale, ciascun condòmino deve presentare richiesta pro-quota oppure deve essere incaricato alla presentazione della domanda un unico soggetto?</p>	<p>In assenza di amministratore, la domanda per danni a parti comuni deve essere presentata da un condòmino delegato dagli altri condòmini. Il danno dovrà essere stimato nella sua totalità, considerando le polizze di ognuno. Il contributo sarà erogato al condòmino delegato.</p>
<p>Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del 30-40% delle tegole ammalorate di una copertura, tale intervento potrebbe rientrare come danno di tipo strutturale? Esiste una percentuale della sostituzione tegole della copertura per dichiarare il danno quale elemento strutturale? La stessa definizione è valevole anche per i danni al cappotto dell'immobile?</p>	<p>Come indicato nelle <i>Note esplicative sulla compilazione del Modulo B1</i> allegate alla procedura, per elementi strutturali "si intendono strutture verticali, solai, scale, tamponature". Altri elementi costitutivi del fabbricato che possono comunque concorrere alla formulazione dei fabbisogni, sono indicati nella sezione 7 del Modulo B1 (ad es. finiture interne ed esterne, serramenti interni ed esterni ecc.); per ognuna delle voci elencate è necessario indicare la spesa stimata per il ripristino, con specifica della quota parte già sostenuta.</p>

<p>In caso di immobile con procedimento in sanatoria avviato con SCIA in data antecedente all'evento il cui procedimento ad oggi non è ancora concluso, può partecipare alla ricognizione dei danni? Il Comune, in sede di verifica di ammissibilità e istruttoria delle domande presentate, dovrà fare dei controlli particolari? Infine, è opportuno che il privato carichi ulteriore documentazione a corredo della domanda?</p>	<p>Si conferma che l'immobile in questione può partecipare alla ricognizione dei danni. In questa prima fase non è necessario che il Comune svolga alcuna verifica di ammissibilità, poiché i controlli in carico al Comune sono di carattere formale e non di tipo sostanziale di verifica delle dichiarazioni rese. La documentazione inerente al procedimento di sanatoria deve già essere agli atti del Comune; pertanto, non è necessario che il cittadino alleggi alcuna documentazione.</p>
<p>In caso di ripristino del tetto con installazione di guaina aggiuntiva sulla struttura (non presente prima dell'evento), il privato potrà accedere al contributo per la sola installazione della guaina aggiunta per prevenire infiltrazioni di acqua future?</p>	<p>La nuova guaina si configura come miglioria e pertanto non ammissibile a contributo di Protezione Civile, a meno che tale intervento non sia giustificabile come un adeguamento obbligatorio per legge, nel qual caso il suo costo andrà segnalato nella sezione 7, tab. 1 al punto 9 del Modulo B1 e, in tal caso, potrà essere oggetto di contributo.</p>

<b>COMPITI DEL COMUNE</b>	
<b>Domande</b>	<b>Risposte</b>
<p>Quale è il compito dei Comuni nella fase di ricognizione?</p>	<p>I Comuni hanno il compito di dare ampia pubblicità delle procedure aperte per privati cittadini e attività economiche e produttive attraverso i propri canali di comunicazione, fornendo poi assistenza alla compilazione della domanda.</p>
<p>Quale compito hanno i Comuni nella fase di controllo delle domande di ricognizione presentate dai propri cittadini?</p>	<p>A seguito della scadenza della procedura, i Comuni dovranno accedere a Bandi OnLine e scaricare la tabella riepilogativa pre-compilata delle domande presentate per il proprio Comune. Inoltre, dovranno prendere in carico le pratiche presentate (sempre con riferimento al proprio Comune) ed eseguire alcuni controlli formali (sulla base di quanto indicato nelle note operative trasmesse). Se dalle verifiche emergerà qualcosa da segnalare, si potrà riportare nella colonna "note" della tabella riepilogativa per il beneficiario in</p>

	<p>oggetto. Tale documento dovrà poi essere inviato agli uffici regionali tramite PEC.</p> <p>A titolo esemplificativo i controlli in capo ai Comuni riguardano la presenza di macro-errore come la mancanza della firma sul modulo (per coloro che hanno dichiarato di procedere con firma autografa), l'assenza di allegati obbligatori, la presenza di allegati non coerenti, errori evidenti del contesto territoriale, la compresenza di più richieste di contributo presentate da diversi soggetti, riferite ai medesimi danni, sulla stessa unità immobiliare, ecc.</p>
La domanda di ricognizione manchevole della firma è valida?	Il Comune provvederà a richiedere la firma sul modulo, da conservare agli atti del Comune stesso quale integrazione alla domanda. Il Dipartimento della Protezione Civile richiede obbligatoriamente la firma sul modulo che, se non firmato, comporta la non ammissibilità della domanda di contributo (contributo non erogabile).
I controlli in capo al Comune sulle domande presentate riguardano la verifica di veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini?	No, in questa fase di ricognizione non viene richiesto ai Comuni di eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai propri cittadini nelle domande presentate.
Chi verifica la sussistenza o meno dell'integrità funzionale dell'abitazione?	In questo momento si tratta di una dichiarazione del richiedente. In una fase successiva, quando saranno stanziati le risorse e stabilite le modalità tecniche per la gestione delle domande e l'erogazione dei contributi, verrà individuato il soggetto che dovrà fare tali verifiche.
In fase di controllo, qualora emergesse che nella domanda non è stata inserita nessuna quantificazione della stima dei danni, è necessario chiedere un'integrazione?	Se il soggetto non quantifica i costi necessari per il ripristino dei danni occorsi in questa fase, il contributo che potrà essergli riconosciuto sarà pari a zero. Pertanto, si consiglia di richiedere che lo stesso soggetto ripresenti attraverso il portale Bandi OnLine una nuova domanda entro il termine, compilando correttamente la sezione 7 con la stima dei costi per il

	<p>ripristino dei danni. Successivamente, è necessario che il Comune invii una richiesta di annullamento della prima pratica presentata (quella senza la stima dei costi) all'indirizzo <a href="mailto:sicurezza@pec.regione.lombardia.it">sicurezza@pec.regione.lombardia.it</a> pec indicando le motivazioni per le quali richiede l'annullamento.</p>
<p>Nella fase di controllo da parte del Comune, nel caso il richiedente fosse un amministratore di condominio e allegasse il verbale dell'assemblea, tale verbale deve essere firmato con firma autografa? Se le firme autografe mancassero sarebbe necessario richiederne l'integrazione? I condomini firmatari del verbale devono allegare copia di un documento?</p>	<p>Il verbale di assemblea deve essere, di norma, firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Pertanto, se non risulta firmato, è opportuno richiederne integrazione, con i documenti di identità dei firmatari.</p>
<p>Nella fase di controllo da parte del Comune, in caso il richiedente sia il comproprietario, oltre alla delega da parte dell'altro proprietario, occorre allegare anche la copia del documento d'identità del delegante? Se manca è necessario richiederne integrazione?</p>	<p>Qualsiasi dichiarazione resa con firma autografa deve essere accompagnata da copia del documento di identità del firmatario. Pertanto, se manca il documento di identità del comproprietario delegante è opportuno richiederla a integrazione.</p>
<p>In merito alle cause di esclusione dal contributo per quei fabbricati realizzati in violazione della normativa urbanistica e/o edilizia, quale compito spetta al Comune?</p>	<p>In questa prima fase non si richiede al Comune di eseguire alcuna istruttoria né alcun controllo sulle dichiarazioni rese dai richiedenti. Si tratterà soltanto di verificare che i moduli siano correttamente firmati (in caso di firma autografa, che sia presente anche il documento di identità) e che siano completi degli allegati dichiarati.</p>
<p>Poiché è previsto che non rientrano fra le cause di esclusione le fattispecie di cui all'art. 6 (interventi in edilizia libera) e 6bis (interventi subordinati a CILA) del d.P.R. 380/01 e all'art. 34bis (interventi "tollerati") del d.P.R. 380/2001, tali fattispecie prevedono un'autocertificazione da parte del tecnico abilitato. Pertanto, quale compito spetta al Comune in sede di istruttoria?</p>	<p>In questa fase di ricognizione non è richiesto nessun approfondimento di questo tipo al Comune. Tale questione verrà approfondita in un momento successivo a quello dell'attuale ricognizione.</p>

<p>Quali compiti deve assolvere il Comune a seguito della presa in carico delle pratiche pervenute?</p>	<p>Compito dei Comuni è:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. prendere in carico le richieste pervenute;</li><li>2. scaricare ciascuna domanda presentata (allegati compresi) da tenere agli atti per successivi adempimenti;</li><li>3. procedere alle verifiche di competenza relativamente alla firma sul modulo e alla presenza degli allegati;</li><li>4. richiedere le eventuali integrazioni che dovranno essere tenute agli atti del Comune;</li><li>5. dal giorno successivo alla chiusura del bando fissata per il 04/12/2023, il Comune dovrà accedere al portale e scaricare le tabelle riepilogative precompilate in formato excel delle sole domande presentate per il suo Comune, sia per i Moduli B1 che C1;</li><li>6. In queste tabelle sarà presente una colonna "NOTE" in cui il Comune dovrà segnalare eventuali osservazioni a seguito delle verifiche effettuate e delle integrazioni richieste;</li><li>7. Tali tabelle dovranno poi essere trasmesse mediate PEC all'Ufficio Territoriale Regionale di riferimento.</li></ol> <p>Nei primi giorni di dicembre, sarà inviata a tutti i Comuni una mail esplicativa su come scaricare la tabella riepilogativa con le istanze presentate di loro competenza.</p>
---	---